

Scheda n. 11

La dichiarazione dei redditi precompilata

Dal 15 aprile di ogni anno, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione online la dichiarazione precompilata. Il cittadino potrà accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, potrà delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Il contribuente può sottoscrivere la dichiarazione precompilata così com'è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In ogni caso, il contribuente può continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall'Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli documentali. In particolare, nel caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta (direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale), i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione e forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non saranno sottoposti al controllo documentale. Restano invariate tutte le altre attività con cui l'amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli obblighi dichiarativi.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite Caf o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. I controlli documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all'Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), presso i Caf o i professionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai Caf o ai professionisti.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento, ad esempio, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai compensi per attività occasionali di lavoro autonomo.

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2016, grazie all'utilizzo del sistema 'Tessera Sanitaria', nella dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2015 confluiranno anche i dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.

A partire dal 2015 (periodo di imposta 2014) vengono unificate le scadenze per il 730 in un'unica data (ossia il 7 luglio) sia se il modello viene presentato direttamente dal contribuente, sia se viene presentato tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista. Tale data rappresenta il termine anche per: i) la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata dai sostituti, dai Caf e dai professionisti (in ogni caso la dichiarazione va consegnata al contribuente prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate, al fine di garantirgli la disponibilità della dichiarazione prima della trasmissione); ii) la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai sostituti, ai Caf e ai professionisti.